



Salute e sicurezza IDEE PER DISCUTERE

19 aprile 2023

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

La formazione in attesa dell'Accordo Stato-Regioni

*Prof. Rocco Vitale
Presidente AiFOS*

AiFOS
Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Il processo legislativo/1

Governo Draghi – ottobre 2021

Decreto Legge n. 146

misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Capo I Misure urgenti in materia fiscale

Capo II Misure urgenti in materia di lavoro

Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Capo IV Misure finanziarie urgenti

Capo V Disposizioni finanziarie e finali

Modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008

- Potenziamento SINP
- Vigilanza
- Ispettorato Nazionale Lavoro
- Sospensioni
-

Il processo legislativo/2

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

Legge 215 del 17 dicembre 2021

- a) Approva il Decreto Legge n. 146
- b) Durante la discussione al Senato vengono proposti gli emendamenti di modifica al D. Lgs. 81/2008

**Modifiche apportate all'art. 37
D.Lgs. 81/2008**



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

(Istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 31 ottobre 2019)

(composta dai senatori: Bressa, Presidente, Romano, Vice Presidente, Maffoni, Vice Presidente, Causin, Segretario, Doria, Segretario, Caligiuri, Carbone, De Vecchis, Di Girolamo, Di Nicola, Floris, Grassi, Laforgia, Laus, Montevocchi, Pisani, Pittella, Romagnoli, Ruotolo e Stabile)

RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

approvata dalla Commissione nella seduta del 26 luglio 2022

(Relatore: senatore BRESSA)

Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 2022

LEGGE 215/202, modifiche all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. **Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:**

- a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Schema del D.L. in materia di Lavoro (17 aprile 2023)

art. 15 altre modifiche al D. Lgs. 81/2008

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Altre semplici modifiche riguardano:


- Sorveglianza sanitaria
- Obblighi del datore di lavoro nell'uso delle attrezzature e dei DPI
- Obblighi dei noleggiatori
- Formazione del datore di lavoro che usa attrezzature
- Rafforzamento dell'attività ispettiva
- Tutela assicurativa per gli studenti e docenti della scuola
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici

Un nuovo Accordo o un Accordo nuovo?

Un nuovo Accordo significa rinnovare quelli esistenti.

Un Accordo Nuovo significa cambiare il passo rispetto ai precedenti.

Il ciclo della formazione





Ope legis
Accreditati alle regioni
Altri enti
- Verifica ex ante dei criteri



D.l. 6 marzo 2013
Criteri di qualificazione
Commissione consultiva ex
art. 6 può proporre
proposte migliorative



Accordi Stato Regioni
Analisi dei bisogni:
libertà e responsabilità di
Enti e docenti
Obiettivi e non orari e
materie per ogni corso

Un Accordo nuovo

La Legge 215/2021 fissa (**fissava**) il termine del **30 giugno 2022** entro cui deve essere adottato un nuovo Accordo Stato Regioni.

Auspicio:

Il nuovo accordo Stato Regioni sia semplice e coerente nella sua applicazione e non dia origine ad altre 20 deliberazioni regionali di recepimento che ne modifichino le indicazioni come purtroppo è stato fatto per i precedenti.



Entro il 30 giugno 2022

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale si provvede

- all'accorpamento degli Accordi
- rivisitazione di tutti gli Accordi
- modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo
- Individuazione durata, contenuti modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.



Gli Accordi che devono essere Accorpati

1. **Accordo 7 luglio 2016:** Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione
2. **Accordo 25 luglio 2012:** Adeguamento e linee applicative dell'Accordo formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro
3. **Accordo 22 febbraio 2012:** formazione per i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature.
4. **Accordo 21 dicembre 2011:** la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
5. **Accordo 21 dicembre 2011:** la formazione dei datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e di protezione.
6. **Accordo 26 gennaio 2006:** lavoratori addetti ai lavori in quota (pubblicato come allegato XXI del D. Lgs. 81/2008).

Rivisitazione e modifica degli Accordi Stato Regioni

Il legislatore indica alla Conferenza che gli attuali Accordi devono essere

- Accorpati, rivisti e modificati.

Quindi non si tratta di una mera e semplice organizzazione degli Accordi attuali ma, sulla base delle esperienze provvedere anche alle modifiche degli Accordi.

Norme specifiche per alcune tipologie di formazione particolare.
Es: la formazione pratica

Formazione Obbligatoria

- a) A carico del datore di lavoro
- b) A carico dei singoli soggetti

Norme uguali per tutte le tipologie di corsi

- Soggetti formatori
- Requisiti dei docenti
- Metodologie formative
- Verifiche finali di apprendimento
- Verifiche di efficacia
- Organizzazione della formazione
- Verbali finali
- Altri aspetti

In nuovo Accordo e la formazione

Formazione obbligatoria

a carico del datore di lavoro

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Lavoratori per lavori in quota
- Lavoratori uso attrezzature
- R.L.S.
- Primo Soccorso
- Prevenzione incendi

Formazione obbligatoria

a carico dei singoli soggetti

- Addetto S.P.P.
- R.S.P.P.
- Datori lavoro per S.P.P.
- Coordinatori CSP/CSE
- Corsi per qualificazione dei formatori

Ed il resto della formazione?

- Formazione dei Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (CSP/CSE)
- Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS, RLST e RLSP)
- Formazione dei lavoratori per la rimozione dell'amianto
- Formazione dei Lavoratori negli spazi confinati
- Formazione per gli addetti ai lavori stradali
- Formazione lavoratori marittimi e nei porti
- Formazione per il settore ferroviario
- Formazione degli Addetti al Primo Soccorso
- Formazione per gli Addetti alla Prevenzione Incendi

*Vedi Accordo 21/12/2011
Dirigenti e preposti*

*Inserita nell'Accordo, per
quanto facoltativa, costituisce
corretta applicazione della
formazione che deve essere
attuata*


Lorenzo Fantini – Rocco Vitale / settembre 2014

La regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è unicamente contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ma anche in altre fonti di rango legislativo e in una pluralità di altre disposizioni, applicabili di volta in volta a seconda della tipologia di formazione da erogare.

Nel corso degli anni, infatti, si è creata in materia di formazione e salute e sicurezza una sovrapposizione di norme le quali, per quanto riferite a principi tendenzialmente comuni, recano tra loro significative differenze determinando una complessiva regolamentazione fin troppo complessa ed eterogenea.

Verifica finale di apprendimento

- Il sistema attuale delle verifiche finali non funziona.
- La verifica finale sarà obbligatoria per tutti i partecipanti e per ogni tipo di corsi di formazione.
- E' implicito che non bastano i dieci minuti per la compilazione di un questionario.
- Nei contenuti minimi dei corsi deve rientrare la verifica finale. (4 ore significa 3+1)
- Si introduce una novità in quanto la verifica finale viene prevista anche per i corsi di aggiornamento.
- La periodicità dell'aggiornamento, di norma negli attuali Accordi è di durata «quinquennale»
- Per i Preposti durata «biennale»
- Altre scadenze periodiche ????



Verifica dell'efficacia

- Deve essere attuata dopo la formazione all'interno dell'ambiente di lavoro e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- Ciò significa che i risultati della formazione si verificano sul campo e non con un questionario con risposte con crocette su aspetti normativi o legislativi.

Uno dei soggetti che svolgerà le azioni di verifica sarà il **preposto**

- Formazione del preposto a svolgere la verifica
- Strumenti per il preposto (Scheda, Report, Verbale)

La stessa formazione dovrà cambiare nella previsione della verifica dell'efficacia che si svolgerà durante il lavoro.

Verifica dell'efficacia on the job

Monitoraggio sull'applicazione degli Accordi

Il nuovo Accordo Stato Regioni deve definire le modalità per effettuare un monitoraggio per garantire che venga applicato quanto previsto dagli accordi in materia di formazione attraverso:

- Il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa
- rispetto della normativa di riferimento
- sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

«Questa azione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri»

(Dalla relazione del Ministro al Decreto Legge)

Addestramento

In cosa consiste l'addestramento:

prova pratica

- uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.

esercitazione applicata

- procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento

- dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato





Formazione del Datore di Lavoro

Individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

1

- Livello base 12 ore
- Livello avanzato 20 ore
- Aspetti normativi e giuridici
- Cultura sicurezza e leadership
- Valutazione dei rischi
- Laboratori
- DVR, emergenze, appalti

2

- Moduli 3 o 4 ore
- Eliminare rischi specifici
- Eliminare approfondimenti di Documenti tecnici specifici
- Eliminare Laboratori

Preposti Articolo 19 - Obblighi del preposto: **sovrintendere e vigilare**

- Osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge
- Osservare le disposizioni aziendali su salute e sicurezza e di uso dei DPI messi a loro disposizione
- Osservare le disposizioni sull'uso dei mezzi di protezione collettivi

Il Preposto interviene

In caso di comportamenti non conformi, ai fini della protezione collettiva e individuale, per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza o deficienze delle attrezzature interrompere l'attività e informarne i superiori diretti.

Preposti

Le attività formative e l'aggiornamento devono essere svolte interamente con modalità in presenza

L'aggiornamento, deve essere ripetuto, con cadenza almeno biennale

Ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



Obblighi dei noleggiatori

Al fine di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall'altro agli organi di vigilanza **bisogna eliminare quelle incertezze interpretative** dovute all'attuale formulazione della norma.

Art. 72

*Chiunque noleggia deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio, **una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico***


Art. 73

*Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari **provvede alla propria formazione e al proprio addestramento** specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro*

Colma un vuoto normativo e prevede l'obbligo di formazione in capo al datore di lavoro

Questa volta non serve un Accordo rivisto
ma un **Accordo Nuovo**
che oltre ai nuovi obblighi legislativi e normativi
tenga conto dell'esperienza maturata in questi anni e ne
faccia tesoro
per fare come diceva un vecchio ed attuale slogan

“meno carta e più sicurezza”



AiFOS

Grazie per l'attenzione